


COMUNE DI MONTEROTONDO

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Anno 2021 -

Il giorno **24 Novembre 2021** presso la sede dell'Amministrazione comunale di Monterotondo, ha avuto luogo l'incontro (nel rispetto delle prescrizioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19) tra

- **La delegazione di Parte Pubblica:**


Rappresentata dal Dott.ssa Giuseppina Antonelli



- **La Rappresentanza Sindacale Unitaria, composta dai Sigg.:**

- Palombi Francesca
- Di Domenico Paolo
- Bernardini Andrea
- Battaglia Silvia
- Silveri Carolina
- Vincenzo Bellucci
- Panci Paola
- Iapichino Rosalinda

Francesca Palombi




Andrea Bernardini

Silvia Battaglia

Carolina Silveri

- **Le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL**

- C.G.I.L. FP :




- C.I.S.L. - FPS :

Paola Panci

- U.I.L. FLP:

DELEGATO
UIZ



al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata intesa sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Monterotondo sulla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 e sulla revisione della regolamentazione delle Progressioni economiche orizzontali.



**Richiamati:**

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali - 1° gennaio 2016 - 31.12.2018 - parte giuridica ed economica - sottoscritto in data 21.5.2018 e più in particolare;
- l'art. 7 c.4 del predetto CCNL che individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8 del CCNL, che stabilisce che i criteri della ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina del CCNL, possono essere negoziati in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- gli artt. 67 e 68 CCNL "Fondo risorse decentrate: costituzione" e "Fondo risorse decentrate: utilizzo";
- l'art. 71 CCNL che conferma la disapplicazione della disciplina pregressa in materia di Fondi, fatti salvi i richiami espressi nel CCNL medesimo;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Monterotondo anni 2019-2021, sottoscritto dalle parti in data 26.09.2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 20/09/2018 avente ad oggetto Nomina delegazione trattante di parte pubblica;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 09/09/2021 avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2021;
- la determina dirigenziale n. 649 del 29/09/2021 con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2021 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 e verifica rispetto vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 738 del 04/11/2021 relativa alla rettifica della citata determina n. 649 del 29/09/2021 di costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2021 con esclusivo riferimento alla verifica del limite previsto dall'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017;
- il Verbale n. 22 dell'11/11/2021 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti con ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di CCDI con i vincoli di bilancio e la coerenza delle clausole con i CCNL e le norme in materia;
- la Delibera di Giunta n. 229 del 16/11/2021 di autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del Comune di Monterotondo, personale non dirigente, anno 2021, ai sensi dell'art. 68 CCNL Funzioni locali del 21/05/2018.

Vista la riunione sindacale del 7 luglio 2021;

Vista la riunione sindacale del 29 luglio 2021;

Vista la riunione sindacale del 9 settembre 2021;

Vista la riunione sindacale del 29 settembre 2021 (quale Pre-intesa sull'utilizzo del fondo decentrato personale non dirigente anno 2021);

Dopo ampie discussioni su problematiche organizzative e sulle tematiche di incentivazione dei dipendenti.

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- la ripartizione del fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art.68 CCNL 21.05.2018, avviene annualmente con specifica intesa sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;



- B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. dall'art.67 del CCNL 21 maggio 2018;
 - La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*.
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;
- l'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;
- che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..... "Le disposizioni in particolare prevedono che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*.

Accertato che le decurtazioni permanenti sono pari a € 41.639,00: → consolidamento decurtazione anni 2011-2014 (ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010) dal 2015 in poi pari a € 18.367,00 sommata alla decurtazione ispezione MEF 2008 pari a € 23.272,00

Tenuto conto che il D.lgs n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia

**LE PARTI, IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA RICHIAMATE,
STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO**



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutte/i le/i lavoratrici/ori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

Il presente contratto concerne il periodo temporale 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

ART. 2

Risorse disponibili per l'anno 2021

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 29/09/2021, e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 738 del 04/11/2021, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, risulta così composto:

Risorse 2021	importi
risorse stabili soggette al limite	€ 480.632,23
risorse variabili soggette al limite	€ 133.729,95
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 614.362,18
totale risorse variabili non soggette al limite	€ 83.824,83
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 14.726,40
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 7.292,09
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 720.205,50

ART. 3

Destinazione del Fondo Risorse decentrate - anno 2021

Con cadenza annuale le parti procedono alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate, con riferimento alla parte stabile non utilizzata ed a quella variabile.

Il Fondo risorse decentrate, di cui all'art.2, viene utilizzato per le finalità di cui all'art. 68 CCNL, nelle forma di seguito indicata:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 205.000,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	€ 42.000,00
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	€ 15.500,00
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 262.500,00

Deure

[Signature]

[Signature]

[Signature]

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 7.400,00
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale e progetti. (4287 matrimoni - 5000 progetto 110 - 7687 porgetto trasformazione - 125999,78 performance (s.e.)	€ 142.973,78
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	€ 1.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno.	€ 54.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità.	€ 13.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	€ 11.000,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e D (comprese quelle finanziate da ufficio di Piano)	€ 8.500,00
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€ 8.500,00
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie C e D	€ 2.000,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, 15334 vigili 7400 condono	€ 22.734,00
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.	€ 2.847,00
Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.05.2018 Compensi al personale delle case da gioco.	€ -
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 40.000,00
Art. 68 c. 2 lette g) - ART. 18 c. 1 lett. h) CCNL 21.05.2018 Incentivi spese del giudizio e Art. 43, L. 449/1997 compensi censimento e ISTAT	€ -
Art. 68 c. 2 lette f) e Art. 56-quinquies CCNL del 21.05.2018 - Indennità di servizio esterno	€ 12.650,72
ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna	€ 81.100,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	€ 50.000,00
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 457.705,50



Handwritten signature or mark, possibly 'Orelli'.

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 720.205,50
TOTALE UTILIZZO	€ 720.205,50
DISPONIBILITA	€ --

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



ART. 4

Verifica utilizzo risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCNL 21.05.2018

Il terzo comma dell'art. 68 impone ai contratti decentrati di destinare la parte prevalente, vale a dire almeno il 50%, delle risorse variabili del fondo - con esclusione delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, delle risorse destinate ai messi notificatori, e dei trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco - ai seguenti utilizzi:

- Performance organizzativa (art. 68, comma 2, lettera a);
- Performance individuale (art. 68, comma 2, lettera b);
- indennità per condizioni di lavoro (art. 68, comma 2, lettera c);
- indennità di turno, di reperibilità e compensi per attività prestata in giorno festivo ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14 settembre 2000 (art. 68, comma 2, lett. d);
- indennità per specifiche responsabilità (art. 68, comma 2, lett. e);
- indennità di funzione e per servizio esterno della Polizia Locale (art. 68, comma 2, lettera f).

risorse variabili del fondo - con esclusione delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, delle risorse destinate ai messi notificatori	Destinazioni
SOMMA RISORSE VARIABILI € 84.707,78 € 217.554,78 (totale risorse variabili) - 2.847,00 risorse Messi - 80.000 risorse avvocatura e condono edilizio - 50.000 incentivi tecnici	Performance organizzativa € 7400
	Performance individuale € 142.973,78
	indennità di turno, di reperibilità e compensi per attività prestata in giorno festivo € 78.000
	indennità per specifiche responsabilità € 17.000
	indennità di funzione e per servizio esterno della Polizia Locale € 12.650,72
Totale risorse variabili: € 217.554,78	Totale destinazioni € 258.024,50 * *(per l'eccedenza coperte con risorse stabili)
Risulta pertanto verificato che le risorse variabili del fondo - con esclusione delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, delle risorse destinate ai messi notificatori, e dei trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco - vengono destinate in modo prevalente, (vale a dire almeno il 50%), anzi per il 100% agli utilizzi indicati il terzo comma dell'art. 68 del CCNL 21.05.2018	

Il vincolo di cui all'art. 68, comma 3, seconda parte, impone di **destinare alla performance individuale almeno il 30% delle risorse variabili del fondo risorse decentrate**, al netto di quelle indicate nelle lettere c), f), g) dell'art. 67, comma 3, cioè al netto delle seguenti risorse, già escluse dalla base su cui si determina il 50% cui fa riferimento il primo vincolo:

- risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici per il personale;
- risorse destinate ai messi notificatori; - risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco:

risorse variabili del fondo - con esclusione delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, delle risorse destinate ai messi notificatori	Destinazioni
SOMMA RISORSE VARIABILI € 84.707,78	Performance individuale € 142.973,78
Totale risorse: 30% risorse variabili nette, da destinare almeno alla Performance individuale: € 25.412,33 (84.707,78 X 30%)	Totale destinazioni performance individuale € 142.973,78
Risulta pertanto rispettato il vincolo di cui all'art. 68, comma 3, seconda parte, che impone di destinare alla performance individuale almeno il 30% delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, al netto di quelle indicate nelle lettere c), f), g) dell'art. 67, comma 3,	

le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, come da seguente prospetto:

Risorse stabili	destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
€ 502.650,72	Comparto € 42.000
	Progressioni orizzontali € 245.000,00 (pregresse e riferite all'anno 2021)
	indennità personale educativo nidi d'infanzia € 15.500,00
€ 502.650,72	€ 302.500,00

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 72.995,82
Fondo posizioni organizzative e risultato	€ 184.400,00

Art. 5

Progressione Economica Orizzontale anno 2021

1. Le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2021 sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo per un importo pari a € 40.000,00 ed attribuite in modo selettivo sulla base dei criteri indicati nel nuovo Regolamento recante procedure e criteri per la Progressione Economica Orizzontale del personale non dirigenziale approvato in contrattazione decentrata e nella successiva assemblea generale dei lavoratori tenutasi il 4.11.2021, come da comunicazione della RSU nota prot. n. 44842 del 08.11.2021, il quale sostituisce quanto disposto dall'art.9 del CCDI 2019-2021.

2. le PEO vengono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni non superiore al 50%.

3. le parti concordano che eventuali residui nelle somme stanziare per le Progressioni Economiche nel contratto decentrato 2021 siano erogati nell'ambito della produttività individuale nello stesso anno ai dipendenti comunali.

Art. 6

Progetto di produttività per i dipendenti del Servizio Edilizia Privata

Per quanto riguarda i possibili utilizzi del Fondo le Parti concordano sulla necessità di attivare uno specifico progetto di produttività per i dipendenti del Servizio Edilizia Privata funzionale alle necessità organizzative derivanti dagli aumentati carichi di lavoro originati dalle recenti disposizioni legislative in materia di incentivazione (cd superbonus del 110%) degli interventi in ambito di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione degli edifici.

Art. 7

Specifiche sull'indennità di Servizio Esterno Polizia locale (art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018)

Le Parti concordano di destinare a tale utilizzo per l'anno 2021 un importo pari ad € 12.650,72 e inoltre stabiliscono anche per tutto il 2021, ma solo per i servizi esterni espletati di Domenica e nei festivi, che l'indennità giornaliera sia di € 8,00.

Art.8

Finanziamento dei premi correlati alla performance individuale

Le Parti concordano che eventuali residui nelle somme stanziare per i vari istituti contrattuali di cui all'art. 68 comma 2 del CCNL 21.5.2018, ad esclusione di quelli finanziati da specifiche disposizioni di legge, siano erogati nell'ambito della produttività individuale nello stesso anno ai dipendenti comunali, conseguentemente i relativi residui verranno destinati automaticamente per il finanziamento di premi collegati alla performance ex art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018.

Art.9


Clausola di ultrattività del contratto integrativo 2021

Il presente contratto decentrato integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, relativamente al finanziamento all'indennità di Servizio Esterno della Polizia locale, già contenute nel fondo 2021, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o di contratto nazionale che

contrastino con le disposizioni contenute nel contratto stesso. In tal caso, si applicherà l'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.

Rimane comunque esclusa dalla ultrattività la corresponsione di compensi per la produttività, la quale deve essere preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati ed è effettuata in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, livello di performance che deve essere oggetto infatti di specifica certificazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Per ogni altro aspetto si rinvia al CCDI 2019 – 2021 vigente sottoscritto il 26.09.2019



~~FP CALABRONE~~
CISLFP
Fini Ferrarone

RSU
Francesco Palombi
Carlo Siller
Stefano
Paolo Rome